

Bruxelles, 18 dicembre 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0365(COD)**

**14262/20
ADD 3**

PROCIV 105	ECOFIN 1182
JAI 1132	ENV 832
COSI 258	SAN 490
ENFOPOL 354	CHIMIE 69
CT 121	RECH 539
COTER 120	DENLEG 90
ENER 512	RELEX 1037
TRANS 621	HYBRID 49
TELECOM 277	CYBER 283
ATO 91	ESPACE 85

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 dicembre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. prec.:	SWD(2020) 359 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla resilienza dei soggetti critici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2020) 359 final.

All.: SWD(2020) 359 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.12.2020
SWD(2020) 359 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
SINTESI DELLA RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

che accompagna il documento

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla resilienza
dei soggetti critici**

{COM(2020) 829 final} - {SEC(2020) 433 final} - {SWD(2020) 358 final}

Scheda di sintesi
Valutazione d'impatto sulle misure supplementari per la resilienza delle infrastrutture critiche (punto del programma di lavoro della Commissione per il 2020)
A. Necessità di intervenire
Perché? Qual è il problema da affrontare?
La fornitura di servizi essenziali usando infrastrutture critiche che sono alla base di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'Unione richiede che tali servizi siano erogati in modo affidabile, e questo significa che gli operatori rilevanti devono essere resilienti ai rischi attuali e previsti per il futuro (come pericoli naturali, azioni ibride, terrorismo, incidenti provocati dall'interno, emergenze di sanità pubblica o sinistri). Il quadro europeo attualmente esistente non è né pienamente idoneo al suo scopo né è adeguato per il futuro. Nonostante la direttiva sulle infrastrutture critiche del 2008 (direttiva ECI) e altre misure adottate da allora a livello dell'UE e a livello nazionale, non sempre gli operatori sono adeguatamente attrezzati per far fronte ai rischi derivanti da un contesto operativo sempre più complesso definito, fra gli altri fattori, da un panorama dei rischi dinamico e da interdipendenze più accentuate. La direttiva ECI, incentrata sulla protezione di strutture piuttosto che sulla resilienza degli operatori, riguarda un piccolo numero di infrastrutture critiche europee con implicazioni transfrontaliere individuate in due settori (energia e trasporti). A livello nazionale esistono inoltre approcci e carenze divergenti quanto alla copertura settoriale, ai criteri, alla valutazione dei rischi, allo scambio di informazioni, ecc. Questo si traduce in impedimenti per il corretto funzionamento del mercato interno, che minano in modo significativo la capacità degli operatori di fornire in tutta l'Unione i servizi in questione in maniera affidabile e senza gli ostacoli di restrizioni ingiustificate.
Qual è l'obiettivo dell'iniziativa?
L'obiettivo generale dell'iniziativa è garantire la fornitura continuativa di servizi essenziali nel mercato interno rafforzando la resilienza degli operatori di infrastrutture critiche (denominati nella proposta "soggetti critici") negli Stati membri. Questo obiettivo generale sarà raggiunto perseguendo i seguenti obiettivi specifici: • garantire una maggiore conoscenza dei rischi e delle interdipendenze, così come dei mezzi per affrontarli; • garantire che tutti i soggetti rilevanti in tutti i settori fondamentali siano individuati come critici dalle autorità degli Stati membri; • garantire che sia le politiche pubbliche che le prassi operative contemplino un'ampia gamma di attività di rafforzamento della resilienza, e • rafforzare le capacità e migliorare la cooperazione e la comunicazione fra le parti interessate.
Qual è il valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE?
L'intervento dell'UE è giustificato in virtù della natura comune di molti dei rischi cui sono esposti gli operatori di infrastrutture critiche in Europa, che continuano ad essere sempre più interdipendenti gli uni dagli altri, e in virtù delle divergenze fra le norme nazionali in materia, che ostacolano la capacità degli operatori di fornire i propri servizi nel mercato interno. La natura transnazionale della fornitura di servizi essenziali significa che anche perturbazioni localizzate possono avere ripercussioni di ampia portata a livello europeo, che non si può ragionevolmente pensare di attenuare solo con un'azione a livello nazionale. Un approccio coerente a livello dell'UE alla gestione multirischio nell'ambito in questione garantirebbe che tutti gli operatori rilevanti adottino adeguate misure di rafforzamento della resilienza. Questo, a sua volta, garantirebbe una fornitura più affidabile dei servizi essenziali, ma contribuirebbe anche a creare condizioni di maggiore parità nel mercato interno.

B. Soluzioni
Quali opzioni strategiche legislative e di altro tipo sono state prese in considerazione? Ne è stata prescelta una? Perché?
Sono state prese in considerazione quattro opzioni strategiche.
L'opzione strategica 1 prevede misure volontarie, non legislative, per incoraggiare approcci più comuni e lo

scambio di informazioni a complemento dell'esistente direttiva ECI.

L'opzione strategica 2 comporta una revisione dell'esistente direttiva ECI per allinearne l'ambito di applicazione settoriale con quello dell'attuale direttive sulle reti e i sistemi informativi (direttiva NIS), e per affinare i criteri di selezione e gli obblighi applicabili agli operatori ECI, ad esempio la tenuta di un piano di resilienza. Sia gli Stati membri che gli operatori ECI designati sarebbero inoltre tenuti ad effettuare valutazioni dei rischi.

L'opzione strategica 3 comporta la sostituzione dell'esistente direttiva ECI con uno strumento giuridico che costituisca un quadro generale per rafforzare la resilienza dei soggetti critici almeno nei settori contemplati dall'attuale direttiva NIS e per migliorare il funzionamento del mercato interno sotto questo aspetto. L'attuazione sarebbe sostenuta da un polo di conoscenze in seno alla Commissione. Gli Stati membri sarebbero tenuti a individuare i soggetti critici sulla base di una valutazione dei rischi. I soggetti critici sarebbero a loro volta tenuti ad adempiere a vari obblighi ai fini dell'aumento della loro resilienza. Sia gli Stati membri che i soggetti critici sarebbero tenuti ad effettuare valutazioni dei rischi. Sarebbe inoltre contemplata una procedura per l'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea, e sarebbero previste alcune norme specifiche applicabili a tali soggetti.

L'opzione strategica 4 include tutti gli elementi delineati nell'opzione 3. La Commissione svolgerebbe inoltre un ruolo più attivo nella designazione dei soggetti critici e sarebbe creata un'apposita agenzia dell'UE per la resilienza delle infrastrutture critiche.

Considerati gli effetti e il valore previsti di ciascuno scenario, l'opzione prescelta è la n. 3, che porterebbe a un quadro di resilienza più completo che terrebbe conto delle vigenti misure dell'UE e delle specificità nazionali.

Chi sono i sostenitori delle varie opzioni?

Un numero limitato di Stati membri e di operatori ritiene il quadro attuale sufficiente e preferisce le misure volontarie di cui all'opzione 1. Per quanto riguarda l'opzione 2, uno Stato membro ha indicato che preferisce mantenere l'attenzione sulle infrastrutture critiche europee nella loro forma attuale, mentre altri Stati membri si sono espressi a favore di una revisione del concetto di ECI per includervi infrastrutture con una chiara dimensione paneuropea. La maggioranza degli Stati membri sostiene l'opzione 3. Gli operatori si sono dimostrati maggiormente a favore delle opzioni 2 e 3. Fra tutte, l'opzione che suscita meno consenso fra gli Stati membri e gli operatori è la n. 4, ritenuta troppo invasiva e rigida, e senza margine per la presa in considerazione delle specificità settoriali.

C. Impatto dell'opzione prescelta

Quali sono i vantaggi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?

Dato il ruolo fondamentale svolto dai servizi essenziali nella vita dei cittadini dell'UE e per l'economia dell'Unione, una maggiore resilienza degli operatori andrebbe a vantaggio di tutti i settori economici, comprese le piccole e medie imprese e le imprese di grosse dimensioni. Oltre ad avere effetti positivi sulle singole imprese, gli sforzi posti in atto a livello dell'UE per garantire la fornitura ininterrotta dei servizi essenziali servirebbero anche a rafforzare la stabilità economica generale e a migliorare l'attrattiva del mercato dell'UE per gli investitori.

Oltre all'impatto economico, le misure di sviluppo della resilienza contemplate dall'opzione 3 porterebbero a un minor numero di perturbazioni, a condizioni di lavoro più sicure, a un miglioramento della qualità della vita e della salute per i cittadini dell'UE. In effetti, più affidabile diventa la fornitura dei servizi essenziali, maggiore è la probabilità di benefici per la vita dei cittadini, a livello economico, sociale, d'istruzione, professionale e ricreativo. Inoltre, sforzi supplementari per ridurre la frequenza e la gravità delle perturbazioni nella fornitura dei servizi essenziali avrebbero anche un impatto positivo a livello ambientale, poiché garantirebbero un uso più efficiente delle risorse, così come modelli di consumo e produzione più sostenibili nell'UE.

Quali sono i costi dell'opzione prescelta (o in mancanza di quest'ultima, delle opzioni principali)?
I costi principali per gli Stati membri riguarderebbero lo sviluppo di strategie nazionali, la realizzazione di valutazioni dei rischi e l'individuazione dei soggetti critici, nonché la sorveglianza e l'esecuzione delle norme. Nel far questo tuttavia, come base per sostenere l'attuazione dell'iniziativa, le autorità competenti potrebbero fare ricorso alle politiche e procedure esistenti, compresi documenti strategici, meccanismi di valutazioni dei rischi, così come alla procedura di designazione prevista dalla direttiva sulle reti e i sistemi informativi, limitando così i costi generali. A loro volta, i costi diretti a carico dei soggetti critici individuati sarebbero associati, ove necessario od ove non già fatto, alla realizzazione di valutazioni dei rischi a livello degli operatori, all'adozione di misure organizzative e/o tecniche adeguate per aumentare la resilienza degli operatori, e alla segnalazione degli incidenti alle autorità competenti.
Quale sarà l'incidenza su aziende, PMI e microimprese?
Fra gli operatori su cui andrebbero ad incidere le varie opzioni, si prevede che il numero di PMI sarebbe limitato. Mentre nei settori come i trasporti, l'energia, o l'acqua, i soggetti che possono venire designati come critici sono tipicamente medie imprese e imprese di grosse dimensioni con migliaia di dipendenti, i soggetti critici in altri settori possono essere di dimensioni minori. È ad esempio plausibile che nel settore sanitario le PMI possano erogare specifici servizi molto tecnici o specializzati. Tuttavia, è probabile che le PMI che si trovano in questa posizione siano incentivate a garantire un grado elevato di resilienza da sole e/o che siano soggette a specifici requisiti nazionali e/o a livello dell'Unione, riducendo così i costi supplementari associati all'opzione prescelta.
L'impatto sui bilanci e sulle amministrazioni nazionali sarà significativo?
Vi sarà un certo impatto sulle autorità competenti degli Stati membri, che deriverà dagli obblighi specifici previsti, ad esempio le valutazioni dei rischi periodiche a livello nazionale, le strategie nazionali e le misure di vigilanza ed esecuzione. Comporterà alcuni costi anche la necessità di fornire un sostegno supplementare agli operatori individuati come soggetti critici nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione.
Sono previsti altri impatti significativi?
N/A
D. Tappe successive
Quando saranno riesaminate le misure proposte?
La valutazione dell'effetto dell'atto legislativo sarà svolta quattro anni dopo la scadenza per l'attuazione dell'atto legislativo, per garantire che vi sia un periodo sufficientemente lungo per poter esaminare gli effetti dell'iniziativa dopo la sua piena attuazione da parte di tutti gli Stati membri.